

**BOZZA FINALE DEL  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELL'ART. 21 COMMI 8 e 9 L. 247/2012  
(CdA del 1° agosto 2013)**

**Art. 1  
Iscrizione obbligatoria alla Cassa**

1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della legge n. 141/1992.

**EMENDAMENTI PERVENUTI**

**Art. 1  
Iscrizione obbligatoria alla Cassa**

**Sostituire l'intero testo dell'art. 1 come segue: (Avv. Alessandro Pagotto)**

"1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi professionali.

2. La domanda di iscrizione alla Cassa va presentata entro 30 giorni dall'iscrizione all'Albo.

3. In caso di mancata presentazione in termine della domanda, l'iscrizione viene deliberata d'ufficio e tempestivamente comunicata all'interessato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con richiesta di pagamento della sanzione e degli interessi di mora – al tasso del 2,75% o al tasso legale, se superiore, - maturati per il ritardo nei versamenti contributivi"

**Sostituire l'intero testo dell'art. 1 come segue: (Avv. Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)**

"1.L'iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti ad un Albo professionale forense.

2. E' fatto obbligo all'Avvocato di presentare domanda di iscrizione alla Cassa Forense nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno della iscrizione ad un Albo professionale forense

3. L'iscrizione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva, con provvedimento di cui viene data comunicazione all'iscritto.

4. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine di cui sopra, la Giunta Esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi legali, una sanzione, per tale omissione, di € 400,00. Tale sanzione sarà

<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Iscrizione obbligatoria alla Cassa</b></p> <p>1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della legge n. 141/1992.</p> <p>2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta esecutiva della Cassa , con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell' iscrizione in un albo forense.</p> <p>3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento .</p>	<p>ridotta alla metà nel caso in cui, spirato il termine di cui al superiore comma 1, l'interessato presenti la domanda di iscrizione prima della delibera di sua iscrizione d'ufficio da parte della Giunta Esecutiva.</p> <p>5. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla data di iscrizione all'Albo professionale forense, salvo quanto previsto dal seguente art. 3 e fermo restando il disposto di cui all'art. 4 della Legge n. 141/1992”</p> <p><b>Comma 1: aggiungere la seguente specificazione finale: (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>“con l'eccezione di cui all'art. 9 comma 2 del presente Regolamento”</p> <p><b>Comma 2: eliminare la parola “d'ufficio” e aggiungere in calce : (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>“a cura dell'iscritto nei trenta giorni successivi la delibera del COF territoriale o del CNF, ovvero d'ufficio negli altri casi o in difetto della comunicazione dell'iscritto”</p> <p><b>Comma 3: sostituire con il seguente: (Avv. Ida Grimaldi)</b></p> <p>“L'iscrizione alla Cassa avviene con delibera della Giunta Esecutiva, su comunicazione di iscrिवibilità da parte dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma o, in mancanza, non appena sia pervenuta, da parte del Consiglio</p>
---	---

<p>4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi Forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato.</p> <p>5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria , ai sensi del 1° comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>dell'Ordine competente, comunicazione di avvenuta iscrizione all'albo. La decorrenza dell'iscrizione, fatti salvi gli effetti della retrodatazione, è quella di cui al primo comma"</p> <p><b>Comma 4: aggiungere la seguente specificazione finale: (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>"fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi"</p> <p><b>Comma 5: aggiungere, dopo le parole "giudici di pace", le parole: (Avv. Massimo Carpino)</b></p> <p>"di giudice onorario di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza"</p> <p><b>Comma 5: aggiungere la seguente specificazione finale: (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>"fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi"</p> <p><b>Propone di aggiungere all'art. 1 il seguente comma: (Avv. Giuseppe La Rosa Monaco)</b></p> <p>6. "Possono altresì iscriversi alla Cassa gli appartenenti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, che hanno optato per il regime a tempo pieno e che esercitino le attività consentite dal comma 10 dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Obbligo di comunicazione</b></p> <p>1. I Consigli dell'Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell'albo speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento dei contributi.</p>	<p><b>Aggiungere il seguente comma 6: (Avv. Giulio Pignatiello)</b></p> <p>“Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Comunità Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile”</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Obbligo di comunicazione</b></p> <p><b>Art. 2: si propone la totale espunzione e cancellazione dell'articolo nell'attuale formulazione (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p><b>Sostituire l'intero testo dell'art. 2 come segue: (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p>“1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Regolamento i Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013.</p> <p>2. Ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda non abbia ricevuto la comunicazione di conferma dell'avvenuta iscrizione, all'Avvocato viene fatto obbligo di registrarsi comunque nell'apposita sezione del sito della Cassa medesima”</p> <p><b>Comma 1: sostituire il termine di 30 giorni con “60 giorni” (Avv. Giovanni Cerri)</b></p>
--	---

<p>2. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento i Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli albi alla data del 2 febbraio 2013.</p> <p>3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero entro un anno dall'iscrizione all'Albo, se successiva, l'avvocato è, comunque, tenuto a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa. L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1.</p>	<p><b>Comma 1: sostituire con il seguente: (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>“I Consigli dell’Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 60 giorni dalla data di adozione della delibera con le modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei Contributi”</p> <p><b>Comma 2: sostituire il termine di 30 giorni con “60 giorni” (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p><b>Comma 2: sostituire con il seguente: (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>“Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell’Ordine e il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013”</p> <p><b>Comma 3: eliminare (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p><b>Propone la seguente riformulazione del comma 3: (Avv. Mario Diego)</b></p> <p>“In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'Avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17 della Legge 576/1980 “mod. 5” relativa all'anno di iscrizione all'Albo.</p>
--	---

<p>4. I Consigli dell'Ordine, e il CNF per gli iscritti all'Albo speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al 1° comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Retrodatazione della iscrizione alla Cassa</b></p> <p>1. Gli iscritti agli albi una volta iscritti alla Cassa, possono beneficiare, su base volontaria, della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per gli anni di appartenenza all'elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.</p>	<p>L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1”</p> <p><b>Comma 3: eliminare le due virgole tra “l’avvocato è, comunque, tenuto....” dele “sarà” adde “è”</b> <b>(Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p><b>Numerare il comma 4 come “comma 3”</b> <b>(Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Retrodatazione della iscrizione alla Cassa</b></p> <p><b>Comma 1: sostituire con il seguente:</b> <b>(Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>“L’Avvocato, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa Forense, ha la facoltà di formulare domanda per beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di appartenenza all’elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo”.</p> <p><b>Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:</b> <b>(Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p>“1. Agli iscritti alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età viene data facoltà di retrodatare l’iscrizione per gli anni di appartenenza all’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.</p> <p>2. La detta facoltà deve essere esercitata mediante presentazione, entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione, di apposita domanda con allegata la comunicazione di cui all’art. 10 del Regolamento dei Contributi relativa a tutti gli</p>
--	--

<p>2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.</p>	<p>anni cui si intende estendere l'efficacia dell'iscrizione”</p> <p><b>Comma 1: sostituire con il seguente: (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>“Gli iscritti agli Albi, una volta iscritti alla Cassa, possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel registro dei Praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato”.</p> <p><b>Comma 1, sostituire le parole “una volta iscritti” con le parole “dal momento della loro iscrizione” (Avv. Massimo Carpino)</b></p> <p><b>Comma 1: eliminazione della virgola dopo la parola “Cassa” (Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p><b>Comma 2: sostituire con il seguente: (Avv. ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>“La facoltà di cui al comma 1 non può essere esercitata dagli Avvocati iscritti ad un Albo professionale che hanno omissso la presentazione della domanda nei termini di cui all'art. 1 del presente Regolamento”</p>
---	--

<p>3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 10 del Regolamento dei Contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.</p> <p>4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.</p> <p>5. Per coloro che, alla data del 2/02/2013, erano già iscritti all'Albo, ma non alla Cassa, in presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 13, l. n. 141/1992, la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all'Albo, con le medesime modalità e costi di cui ai commi precedenti.</p>	<p><b>Numerare come “comma 3” (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Comma 4 nuova formulazione: (Avv. Massimo Carpino)</b></p> <p>A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale - fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.</p> <p><b>Numerare come “comma 4” (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Comma 5: aggiungere: (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>“con l'avvertenza che la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.12.2014”</p> <p><b>Comma 5, dopo “costi” eliminare l'inciso “di cui ai commi precedenti” e sostituirlo con: (Avv. Giuseppe Scialfa)</b></p> <p>“previsti dal regolamento dei contributi vigente alla data del 2.2.2013”</p>
--	--

<p align="center"><b>Art. 4</b> <b>Facoltà di iscrizione ultraquarantenni</b></p>	<p align="center"><b>Art. 4</b> <b>Facoltà di iscrizione ultraquarantenni</b></p>
<p>1. Gli iscritti agli albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.</p> <p>3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:</p> <p>a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 9, lett. b) del Regolamento delle Prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell'art. 9 del Regolamento delle Prestazioni;</p> <p>b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle Prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 4 dell'art. 12 del Regolamento delle Prestazioni;</p> <p>c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione</p>	<p><b>Comma 1: aggiungere dopo le parole “soggettivo ed integrativo” le parole “in misura piena”</b> <b>(Avv. Giulio Pignatiello)</b></p> <p><b>Comma 1: dele “abbiano”; adde “hanno”</b> <b>(Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p><b>Comma 4, lettera b): dele “comma 4” nell’ultimo rigo, adde “comma 3”</b> <b>(Avv. Guglielmo Preve)</b></p>

di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

4. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.

**Art. 5**

**Iscrizione facoltativa alla Cassa**

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni di pratica professionale con abilitazione al patrocinio.

2. A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

**Art. 5**

**Iscrizione facoltativa alla Cassa**

**Comma 1: sostituire con il seguente : (Avv. Nicolino Zaffina**

“L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato”

**Comma 1: eliminare nel primo periodo dopo il termine “praticanti” le successive parole “abilitati al patrocinio sostitutivo” e nel secondo periodo dopo il termine “professionale” le successive parole “con abilitazione al patrocinio” (Avv. Giulio Pignatiello)**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Cancellazione dalla Cassa</b></p> <p>1. La cancellazione dalla Cassa viene eseguita d'ufficio nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli albi forensi o di sospensione volontaria ex art. 20 L. 247/2012, per qualsiasi causa.</p> <p>2. La cancellazione del praticante avviene:</p> <p>a) d'ufficio, quando scadono i termini per l'abilitazione;</p> <p>b) a domanda, negli altri casi.</p>	<p><b>Propone di aggiungere all'art. 5 il seguente comma: (Avv. Giuseppe La Rosa Monaco)</b></p> <p>3. "Possono altresì iscriversi alla Cassa gli appartenenti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, che hanno optato per il regime a tempo pieno e che esercitino le attività consentite dal comma 10 dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <b>Cancellazione dalla Cassa</b></p> <p><b>Comma 1: sostituire con il seguente: (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>"La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012"</p> <p><b>Comma 1: sostituire con il seguente: (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>"La cancellazione dalla Cassa viene eseguita d'ufficio nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi"</p> <p><b>Comma 2: sostituire con il seguente: (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>"Nel caso di sospensione ex art. 20 Legge n. 247/2012, per qualsiasi causa, l'Avvocato permane iscritto alla Cassa e per tutto il periodo di sospensione, gli effetti della iscrizione alla Cassa rimangono anch'essi sospesi sino al termine di detto periodo, fermo il principio di infrazionabilità dell'anno ex art. 4 Legge n. 141/1992"</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione</b></p> <p>1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi.</p> <p>2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, indipendentemente dall'età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all'art. 2 comma 1, all'art. 3 commi 1 e 2 e all'art. 4 del Regolamento dei contributi.</p>	<p><b>Comma 2, lettera a): aggiungere l'inciso (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>“con effetti al 31.12 dell'anno in corso, ove richiesto”</p> <p><b>Comma 2: sostituire con il seguente (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>“La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva: a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal registro dei Praticanti, non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati; b) a domanda dell'interessato negli altri casi”</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione</b></p> <p><b>Aggiungere i seguenti commi 1 bis e 1 ter: (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>1 bis. “Il termine per il versamento dell'acconto di cui all'art. 23, comma 1 del Regolamento dei Contributi è stabilito nel 30 settembre e comunque contestualmente a quello di scadenza fissato per l'inoltro del modello 5”.</p> <p>1 ter. Aggiungere il seguente comma 1 ter: “E' consentito il pagamento del contributo soggettivo in autoliquidazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione del solo interesse in misura del 2,75% annuo, ovvero di quello legale, se superiore”</p> <p><b>Comma 2: eliminare le parole “indipendentemente dall'età” (Avv. Massimo Carpino)</b></p>
---	---

<p>3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall'art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quinquennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo.</p>	<p><b>Comma 2: sostituire l'espressione "indipendentemente dall'età" con l'espressione "per gli Avvocati che non abbiano compiuto il 35° anno di età" (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Comma 2: eliminare l'inciso "indipendentemente dall'età"; sostituire "per i primi 5 anni" con "per i primi sei anni"; aggiungere la specificazione "ove l'iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'Avvocato compie il 35° anno di età" (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p><b>Comma 3: sopprimere (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Propone di sostituire il comma 3 con il seguente: (Avv. Giuseppe Scialfa)</b></p> <p>"Le agevolazioni per il contributo integrativo previste dall'art. 6, comma 7, del Regolamento dei Contributi sono estese al massimo ad un ulteriore quinquennio, - nel quale, in ogni caso, non possono essere incluse annualità contributive successive a quella in cui l'iscritto compie il 39° anno di età, - mediante la riduzione alla metà del contributo minimo obbligatorio".</p> <p><b>Propone l'eliminazione del comma 3 e, solo in subordine, la specificazione che il beneficio sarà concedibile per un ulteriore "quadriennio" e solo "ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'Avvocato ha compiuto il 35° anno di età" (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p><b>Comma 3: sostituire dal seguente: (Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p>"Il contributo integrativo minimo non è dovuto</p>
---	--

<p>4. L' art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Riscossione contributi minimi</b></p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei contributi o dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei Contributi .</p>	<p>nel primo quinquennio di iscrizione alla Cassa; ed è ridotto alla metà del quinquennio successivo. E' fatto salvo il pagamento in autoliquidazione del contributo integrativo dovuto sull'effettivo volume d'affari prodotto”</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Riscossione contributi minimi</b></p> <p><b>Art. 8: si propone la totale espunzione e cancellazione dell'articolo nell'attuale formulazione (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p><b>Art.8: eliminare in ragione dell'emendamento proposto per l'art. 9 (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Comma 1: Dopo “primi” propone di eliminare “dieci” e di sostituirlo con “cinque”(Avv. Giuseppe Scialfa)</b></p> <p><b>Aggiungere all'inizio: (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p>“Per gli Avvocati iscritti entro il 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto il 35° anno di età”</p> <p><b>Al comma unico dell'art. 8 in luogo di “per la metà” <u>per un quarto</u> (Avv. Mario Santoro)</b></p>
--	--

<p align="center"><b>Art. 9</b></p> <p align="center"><b>Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri</b></p>	<p align="center"><b>Art. 9</b></p> <p align="center"><b>Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri</b></p>
<p>1. A decorrere dall'anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi 10 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00 di limitare il contributo soggettivo minimo obbligatorio alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dell'art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme.</p>	<p><b>Art. 9: si propone la sostituzione dell'intero testo con il seguente: (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>“Fatta salva la previsione dell'art. 7 del presente Regolamento, è data facoltà, a decorrere dall'anno 2013 e per un arco temporale limitato ai primi sei anni di prima iscrizione a Cassa Forense, ai percettori di redditi professionali irpef inferiori ad € 10.300,00, di prenotare a debito la metà del contributo soggettivo minimo dovuto, dandone comunicazione alla Cassa nel termine fissato per il pagamento.</p> <p>Entro il 31 dicembre dell'anno successivo al periodo per il quale si è avvalso della facoltà di cui al comma precedente, l'iscritto deve provvedere al versamento dei contributo soggettivi prenotati a debito.</p> <p>Il versamento dell'importo può avvenire in unica soluzione, ovvero, a fronte di istanza dell'interessato da presentare nel termine di cui al precedente comma in cinque rate annuali di pari importo. In tale caso saranno dovuti gli interessi pari al 2,75% sulle rate successive alla prima rata che dovrà essere versata, unitamente alla istanza di rateizzazione, a pena di decadenza dal beneficio della rateizzazione, entro il termine di cui al comma precedente.</p> <p>Il limiti di € 10.300,00 di cui al primo comma del presente articolo è adeguato in base agli indici istat a decorrere dal 1.1.2018.</p> <p>Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti”</p> <p><b>Comma 1: sostituire l'espressione (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p>“ai primi 10 anni di iscrizione” con l'espressione “ai primi 5 anni di iscrizione” e integrare l'espressione “inferiori ad € 10.300,00” con le parole “e con iscrizione precedente al compimento del 35° anno di età”</p>

	<p><b>Comma 1: Dopo “primi” propone di eliminare “dieci” e di sostituirlo con “cinque” (Avv. Giuseppe Scialfa)</b></p> <p><b>Comma 1: limitare il beneficio ai primi 6 ovvero 8 anni di iscrizione ed in ogni caso eliminare la specificazione “anche non consecutivi” (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p><b>Comma 1: “Propone di ridurre a 6 (anziché 10), o, in via gradata, a 8 (anziché 10), gli anni previsti per l’esercizio della facoltà prevista nel medesimo comma” (Avv. Mario Diego)</b></p> <p><b>Al comma 1 dell’art. 9 propone in luogo “di limitare il contributo soggettivo minimo alla metà” : (Avv. Mario Santoro)</b></p> <p><b><u>di limitare il contributo minimo soggettivo a un quarto</u></b></p> <p><b>Comma 1: sostituire con il seguente: (Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p>“A decorrere dall’anno 2013 e per il solo primo decennio di iscrizione alla Cassa, anche se questa è precedente, è data facoltà ai percettori di reddito professionale imponibile irpef inferiore ad € 10.300,00 di versare la metà del contributo soggettivo minimo obbligatorio dovuto ai sensi dell’art. 7 comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, o dell’art. 2 comma 2 del Regolamento dei Contributi, salva la facoltà di integrazione prevista dal comma 4”</p> <p><b>Comma 1: sostituire la parola “limitare” con la parola “versare” ed inserire dopo la parola “obbligatorio” le parole “in misura pari” (Avv. Massimo Carpino)</b></p>
--	--

<p>2. Per quanto concerne l'accredito dei periodi di iscrizione, qualora il contributo minimo non sia stato interamente versato nella misura prevista dall'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, ovvero dall'art. 2, comma 2, del Regolamento dei contributi, vi sarà una riduzione dei periodi accreditati, in proporzione al contributo versato, con conseguente riconoscimento di mesi 6 di iscrizione in luogo dell'intera annualità, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.</p> <p>3. Per coloro che si avvalgono dei benefici di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell'arco temporale massimo dei primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del</p>	<p><b>Al comma 2 dell'art. 9 in luogo di "conseguente riconoscimento di mesi sei" (Avv. Mario Santoro)</b></p> <p><b>" <u>conseguente riconoscimento di mesi tre</u></b></p> <p><b>Comma 2: sostituire con il seguente: (Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p>"Se il contributo minimo soggettivo non è stato interamente versato nella misura prevista dall'art. 7 comma 2 del presente Regolamento nei casi ivi previsti, ovvero dall'art. 2 comma 2 del Regolamento dei Contributi, ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo della stessa, sono accreditati periodi proporzionali ai contributi versati, con il riconoscimento di mesi sei di iscrizione in luogo dell'intera annualità, ferma restando la media reddituale di riferimento calcolata sull'intera vita professionale"</p> <p><b>Comma 2: eliminare tutta la parte compresa tra le parole "per quanto concerne....e.....iscrizione" e sostituirla con la seguente: (Avv. Massimo Carpino)</b></p> <p>"Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di iscrizione di sei mesi in luogo dell'intera annualità"</p> <p><b>Comma 3: sostituire le parole "dei benefici" con le parole "della facoltà" (Avv. Massimo Carpino)</b></p> <p><b>Comma 4: sostituire con il seguente: (Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p>"Nei casi in cui al comma 1 del presente articolo è data facoltà di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo</p>
--	---

<p>contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto dall'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall'art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di iscrizione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.</p> <p>5. Il limite di € 10.300,00 di cui al 1° comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018.</p>	<p>con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto dall'art. 7 comma 2 del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dall'art. 2 comma 2 del Regolamento dei Contributi, per ottenere il riconoscimento per intero delle annualità di iscrizione, ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo della stessa”</p> <p><b>Comma 4: sostituire l'espressione “dei primi dieci anni” con l'espressione “dei primi cinque anni” (Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Comma 4: propone la seguente sostituzione: (Avv. Giuseppe Scialfa)</b></p> <p>“Nei casi in cui al comma 1 del presente articolo, per vedersi riconosciute per intero le annualità di iscrizione, - sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa, - è data facoltà, su base volontaria e nell'arco temporale massimo dei primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare, con riferimento ad ogni singola annualità, il versamento del contributo minimo soggettivo versato nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa (anche non consecutivi), fino al raggiungimento dell'intero importo previsto dall'art. 7, 2° comma, del presente Regolamento se ed in quanto applicabile, o dell'art. 2, comma 2, del Regolamento dei Contributi”</p> <p><b>Comma 4: limitare il beneficio ai primi 6 ovvero 8 anni di iscrizione ed in ogni caso eliminare la specificazione “anche non consecutivi” (Avv. Giovanni Cerri)</b></p> <p><b>Comma 5: aggiungere in calce la specificazione: “Con riferimento alle variazioni intervenute nell'anno precedente” (Avv. Giovanni Cerri)</b></p>
---	---

<p>6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.</p> <p>7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.</p> <p>8. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della l. 319/75 e successive modifiche.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Esoneri temporanei</b></p> <p>Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della l. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini previdenziali. La richiesta deve essere inoltrata nel medesimo anno solare cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere</p>	<p><b>Comma 5: sostituire l'espressione "a decorrere dal 1°/1/2018" con l'espressione "dall'1 gennaio 2018"</b> <b>(Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>Comma 6: dele "verrà" adde "è"</b> <b>(Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p><b>Comma 8: Propone di eliminare l'inciso iniziale del comma: "a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento"</b> <b>(Avv. Mario Diego)</b></p> <p><b>Comma 8: dele "non potrà" adde "non può"</b> <b>(Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Esoneri temporanei</b></p> <p><b>Art. 10: eliminare</b> <b>(Avv. Alessandro Pagotto)</b></p> <p><b>All'art. 10 in luogo di "per una sola volta e limitatamente ad un anno solare" <u>sino a due anni e comunque finchè perdurano le circostanze di cui al comma 7 dell'art. 21</u></b> <b>(Avv. Mario Santoro)</b></p>
---	--

deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono, comunque, dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto.

**Sostituire l'art. 10 con il seguente: (Avv. Guglielmo Preve)**

“Nei casi particolari previsti dall'art. 21 comma 7 della Legge 247/2012, è data facoltà di chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini previdenziali. Sulla richiesta, che deve essere inoltrata a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno cui i contributi minimi si riferiscono, delibera la Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono dovuti soltanto i contributi in autoliquidazione, sulla base dell'effettivo reddito professionale e dell'effettivo volume di affari prodotti dall'iscritto, alle scadenze ordinarie”

**Art. 10: si propone la sostituzione dell'intero testo con il seguente: (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)**

“Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini previdenziali.

La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei Contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume di affari prodotti dell'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione negativa”

**Propone di modificare il 2° periodo dell'unico comma dell'art. 10 come segue (Avv. Mario Diego)**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>Norma transitoria</b></p> <p>A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 60 giorni da detta approvazione, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 60 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.</p>	<p>“La richiesta deve essere inoltrata entro il 15 gennaio dell’anno solare successivo a quello cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa”</p> <p><b>Inserire il seguente comma 2: (Avv. Annamaria Seganti)</b></p> <p>“Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio, l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento”</p> <p><b>Aggiungere il seguente comma 2 (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>“L’esonero di cui al comma che precede non può essere richiesto per le annualità in riferimento alle quali l’iscritto abbia richiesto ed ottenuto dalla Cassa indennità di tipo assistenziale, ivi compresa quella per maternità e, ove concesso, viene revocato”</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>Norma transitoria</b></p> <p><b>Art. 11: si propone la sostituzione dell’intero testo con il seguente: (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>“Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della domanda di iscrizione e non sono soggetti ad iscrizione d’ufficio da parte della Giunta Esecutiva gli Avvocati che abbiano richiesto la cancellazione da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermi gli obblighi dichiarativi e contributivi per il tempo della permanenza della loro iscrizione in un Albo professionale forense”</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>Entrata in vigore</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione ministeriale.</p> <p>2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende modificata e/o soppressa.</p>	<p><b>Sostituire con il seguente: (Avv. Nicolino Zaffina)</b></p> <p>“1. A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa, ai sensi del presente Regolamento.</p> <p>2. L'esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione”</p> <p><b>Sostituire con il seguente: (Avv. Guglielmo Preve)</b></p> <p>“Gli Avvocati iscritti negli Albi e non iscritti alla Cassa prima della entrata in vigore della Legge n. 247/2012 che chiedono la cancellazione da tutti gli Albi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di formale iscrizione alla Cassa o, in difetto di questa, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, non sono tenuti al pagamento di alcun contributo minimo, fermo restando il versamento del contributo integrativo sul volume di affari effettivamente prodotto”</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>Entrata in vigore</b></p> <p><b>Art. 12: si propone la sostituzione dell'intero testo con il seguente: (Avv.ti Mauro Sonzini e Luigi Bonomi)</b></p> <p>“1. Il presente Regolamento entra in vigore il</p>
--	---

	<p>giorno successivo la pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende tacitamente abrogata”</p> <p><b>Aggiungere dopo la parola “soppressa”: (Avv. Giangaleazzo Monarca)</b></p> <p>“con esercizio per tutti gli iscritti alla Cassa della opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla Legge 335/1995 e successive modifiche secondo il Regolamento da emanarsi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in <i>pro rata temporis</i>”.</p>
--	--